

Descrizione

Il Codice Identificativo Nazionale (CIN) è un'innovazione introdotta a livello nazionale per il comparto turistico-ricettivo e finalizzato a contrassegnare le unità immobiliari destinate allo svolgimento di attività alberghiere ed extra alberghiere, nonché di CAV, così come di LT. La fonte normativa che lo istituisce è la Legge 15 dicembre 2023, n. 191, provvedimento che ha convertito il Decreto Legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale.

Questo codice verrà assegnato dal Ministero del Turismo attraverso una procedura automatizzata.

E' IMPORTANTE SOTTOLINEARE CHE NON SARA' IL SUAP A RILASCIARE IL CODICE CIN, PERTANTO NON VA RICHIESTO AGLI UFFICI SUAP DEL COMUNE

Il nuovo codice CIN progressivamente andrà a sostituire i vecchi codici regionali (ad esempio, il CIR in Lombardia) ed alimenterà una Banca Dati nazionale di nuova creazione. Le strutture già dotate di un codice identificativo locale (ad esempio, il CIR in Lombardia) otterranno dall'ente competente la ricodificazione del codice a suo tempo assegnato.

Come ottenere il CIN?

Da informazioni ufficiali diramate dal Ministero del Turismo sul proprio sito, la nuova disciplina sarà operativa solo a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale, dell'avviso con cui verrà attestata l'entrata in funzione della futura piattaforma tecnologica interoperabile che genererà il CIN e che alimenterà la Banca Dati nazionale (presumibilmente, nel tardo autunno 2024)

I titolari e i delegati delle strutture ricettive lombarde, già in possesso del Codice CIR, e che volessero adeguarsi con margine di anticipo, potranno già accedere tramite SPID alla Banca Dati Nazionale delle strutture Ricettive (BDSR)

- <https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/> - verificare i propri dati, inserire eventuali informazioni non presenti o non corrette e rendere le dichiarazioni previste dal Ministero per il rilascio del Codice CIN.

Si allegano le istruzioni fornite dal Ministero ai titolari e delegati delle strutture ricettive.

Durante la fase di sperimentazione della BDSR **NON SARANNO APPLICATE SANZIONI** e l'obbligo di possedere e pubblicare il CIN scatterà solo al termine della fase di sperimentazione, decorsi 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'Avviso da parte del Ministero che attesterà l'entrata in funzione della BDSR su scala nazionale.

SI RIBADISCE QUINDI CHE PER LE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE ED EXTRALBERGHIERE, COMPRESI CAV E LT, DURANTE LA FASE DI SPERIMENTAZIONE RESTANO VALIDI GLI OBBLIGHI DI UTILIZZO DEL CODICE CIR già previsto dalla L.R. 27/2015, anche in caso di nuove strutture o di nuove attività di "affitti brevi" .

Questo SUAP si impegna a fornire tempestivi aggiornamenti tramite la pubblicazione di nuovi Avvisi sull'argomento, non appena verranno rese note informazioni ufficiali dagli enti competenti (Ministero del Turismo, Regione Lombardia)

Si ricorda che chiunque propone o concede in locazione, per finalità turistiche, unità immobiliari ad uso abitativo o porzioni di esse, ovvero il soggetto titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera, deve:

- trasmettere segnalazione certificata di inizio attività - SCIA/Comunicazione al SUAP;
- esporre il CIN all'esterno dello stabile in cui è collocato l'appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici (**a breve il Comune di**

Mandello del Lario adotterà le linee guida per disciplinare i formati delle targhe espositive, ecc...), nonché ad indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.

I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici hanno l'obbligo di indicare, negli annunci ovunque pubblicati e comunicati, il CIN dell'unità immobiliare destinata alla locazione per finalità turistiche ovvero della struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera.

Tutte le unità immobiliari dovranno essere dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti e di estintori portatili a norma da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 mq di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.

Le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche gestite nelle forme imprenditoriali dovranno inoltre possedere i requisiti di sicurezza degli impianti.

In caso di aggiornamenti si provvederà a darne tempestivo avviso sempre per il tramite di questo sito.

Assessore al Turismo, Commercio - Silvia Nessi